

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 860      DEL 08/09/2016**

**OGGETTO:** CIG 6792495033 - Autorizzazione a contrarre per l'affidamento dell'accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n°2 di Olbia mediante RDO su MEPA.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 08/09/2016	Al 23/09/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;

**Premesso che**

- sistematicamente si ha necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici della Asl n°2 Olbia, nonché ad interventi di ristrutturazione e/o risanamento conservativo;
- l'Azienda non è organizzata, se non marginalmente, per gestire i lavori direttamente (in economia) e pertanto i lavori devono essere appaltati;

**Considerato che**

lo strumento più idoneo per rispondere alle varie necessità che dovessero manifestarsi nel tempo è quello dell'accordo quadro di cui all'art.54 del D.Lgs. n.50/2016; infatti attualmente ne è in corso uno, decorrente dal 2014, incluso nella programmazione OO.PP., relativamente al quale si sta raggiungendo il tetto massimo di spesa; per tale ragione il Servizio Tecnico ha predisposto l'allegato CSA di cui si condividono i contenuti;

**Dato atto che**

- il valore complessivo dell'accordo è di € 800.000,00 netto IVA comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti manutentivi e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da quantificarsi di volta in volta nei singoli contratti d'esecuzione;
- il valore dell'accordo non impegnerà l'Azienda a stipulare contratti fino alla concorrenza del prezzo, i contratti, infatti, saranno stipulati in base esclusivamente alle esigenze operative;
- l'aggiudicatario resterà obbligato ad eseguire contratti nel periodo di durata contrattuale (presumibilmente di 2 anni), fino alla concorrenza del suddetto importo incrementato del sesto quinto;

**Richiamato**

- l'art. 36, comma 2 lett. c) "contratti sotto soglia" del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il decreto legge 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94, e il decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135 che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi estendendo:
  - a) i casi in cui è obbligatorio il ricorso a CONSIP;
  - b) l'obbligo del ricorso al mercato elettronico;

**Rilevato che**

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa CONSIP, è attualmente attiva l'iniziativa "*Lavori di manutenzione – edili*" ove è possibile operare un confronto concorrenziale tra le ditte presenti sul MePA;

**Considerato che**

si provvederà mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A. ad almeno dieci ditte, in possesso di idonea certificazione SOA, stabilendo che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi Regione Sardegna, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016;

**Dato atto che**

secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall'ANAC il codice CIG 6792495033;

**Visti**

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 50/2016;

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**per i motivi sopra espressi,**

### **DELIBERA**

- di autorizzare a contrarre per l'affidamento dell'accordo quadro (art.54 del D.Lgs. n.50/2016) per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n°2 di Olbia, mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) ad almeno dieci ditte presenti sul mercato elettronico, aderenti l'iniziativa "*Lavori di Manutenzione – edili*", con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, con ribasso unico percentuale uniforme sull'Elenco Prezzi Regione Sardegna;

- di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto, che costituirà documentazione di gara all'interno della RdO, stabilendo che la spesa complessiva di € 880.000,00 IVA inclusa al 10%, verrà imputata sul conto sul conto A507010101 – UA2\_TEC, degli esercizi finanziari 2016-2017-2018, da finanziamenti con trasferimenti in conto esercizio, in esito alla procedura di aggiudicazione, con effetto dell'accordo successivo all'esaurimento del tetto di spesa massimo possibile a valere sull'accordo quadro in corso d'esecuzione;

- di modificare di conseguenza il Programma triennale OO.PP. 2016-2018, P.A. 2016;

- di incaricare il Servizio Tecnico e il Servizio Provveditorato ed Amministrazione Patrimoniale per gli ulteriori incombeni procedurali.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **ACCORDO QUADRO**

#### **PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI RISTRUTTURAZIONE E/O RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TUTTI GLI EDIFICI DELLA ASL N.2 DI OLBIA**

#### **Legenda:**

Azienda: ASL 2 di Olbia

Operatore economico, Aggiudicatario. Sottoscrittore dell'accordo quadro.

Codice: D. Lgs. n.50/2016.

Giorni lavorativi: l'orario lavorativo convenzionale ordinario è il seguente: giorni feriali dal lunedì al venerdì, durante la fascia oraria compresa tra le 8,00 e le 18,00; sabato durante la fascia oraria 8,00 - 12,00.

#### **Informazioni generali:**

Aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c.4 del D. Lgs.n.50/2016

**Stazione appaltante:** Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia; indirizzo: Via Bazzoni-Sircana n. 2/2A 07026 Olbia

Telefono: 0789/552306 Fax: 0789/552193

E-mail: [servizio.tecnico@aslolbia.it](mailto:servizio.tecnico@aslolbia.it);

internet. [www.aslolbia.it](http://www.aslolbia.it).

### **INDICE**

1. **OGGETTO**
2. **DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**
3. **VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**
4. **MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITA' DI ORDINAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E DI PAGAMENTO - VALORE DEI CONTRATTI -- PREZZI APPLICABILI**
5. **TRATTAMENTO DEL PERSONALE - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) E RESPONSABILITA' VERSO I TERZI**
6. **FATTURAZIONE E PAGAMENTI - CESSIONE DEI CREDITI**
7. **PENALI PER RITARDO NELL'ADEMPIERE O IRREGOLARITA' NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**
8. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO- FORZA MAGGIORE**
9. **SUBAPPALTO**
10. **STIPULAZIONE DELL'ACCORDO E SPESE CONTRATTUALI**
11. **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**
12. **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

## 1. OGGETTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, inerente i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e/o risanamento conservativo di tutti gli edifici della ASL N.2 di Olbia a qualunque titolo posseduti.

L'obiettivo generale che la Stazione Appaltante intende perseguire è quello della funzionalità operativa e del decoro manutentivo ed igienico-sanitario degli edifici, nonché obiettivi specifici legati ad eventuali progetti, nel periodo di validità dell'accordo quadro, per interventi di ristrutturazione e/o risanamento conservativo.

Sono esclusi dall'appalto opere ed impianti affidati ad altre ditte (ad es. manutenzione impiantistica delle strutture ospedaliere).

**L'appalto, nello specifico, contempla ogni intervento che scaturisse di volta in volta dalle necessità di continuo adeguamento legato alle esigenze operative come anche ad esigenze di adeguamento normativo e/o funzionale; contempla quindi manutenzioni ordinarie e straordinarie, sia programmabili a breve termine sia in seguito ad eventi critici (guasti), nonché, come detto, ristrutturazioni e/o risanamenti conservativi.**

### **Definizione dei lavori oggetto di affidamento secondo codifica CPV**

I lavori di manutenzione oggetto di affidamento sono ascrivibili alle seguenti categorie e definiti come indicato per ciascuna di esse:

- CPV 45.000.000 Costruzioni
- CPV 45.110.000 Demolizioni di edifici, sistemazione del terreno, sterri
- CPV 45.210.000 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
- CPV 45.220.000 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
- CPV 45.250.000 Altri lavori speciali di costruzione
- CPV 45.310.000 Installazione di impianti elettrici
- CPV 45.330.000 Installazione di impianti idraulico-sanitari
- CPV 45.340.000 Altri lavori di installazione
- CPV 45.400.000 Lavori di rifinitura o completamento degli edifici
- CPV 45.410.000 Intonacatura
- CPV 45.420.000 Posa in opera di infissi in legno o in metallo
- CPV 45.430.000 Rivestimento di pavimenti e di muri
- CPV 45.440.000 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

***Alla Ditta affidataria è pertanto richiesta l'esecuzione di qualunque***

***intervento comprendente una o più delle tipologie di lavoro sopra indicate; eccezionalmente potranno essere richieste lavorazioni diverse comunque riconducibili alla categoria OG1.***

## **2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro avrà una durata presunta di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo determinato all'art. 3 del presente CSA, maggiorato del sesto quinto (art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016).

## **3. VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il valore dell'accordo è pari ad € 800.000,00 netto Iva, comprensivo di quanto sarà imputato, nei singoli contratti, ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore dell'accordo non impegna l'Azienda a stipulare contratti fino a quella concorrenza; i contratti saranno infatti stipulati in base esclusivamente alle necessità operative. L'Aggiudicatario dell'accordo resta obbligato ad eseguire contratti fino a concorrenza dell'importo, nel periodo di durata contrattuale, di € 800.000,00 netto Iva incrementato fino al sesto quinto.

## **4. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITA' DI ORDINAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E DI PAGAMENTO - VALORE DEI CONTRATTI -- PREZZI APPLICABILI**

L'accordo quadro è aggiudicato con ribasso unico percentuale uniforme sull'Elenco Prezzi vigente della Regione Sardegna.

Ciascun singolo contratto attuativo dell'accordo indicherà i lavori da eseguire, il luogo e il tempo di esecuzione dei lavori, le modalità operative di accesso al cantiere, la stima del costo complessivo (soggetta a misura in corso d'opera a cura della D.L. e da liquidarsi a misura all'esito delle operazioni di collaudo), la stima degli oneri della sicurezza da liquidarsi anch'essi in esito alle operazioni di collaudo; esso si perfezionerà nel momento del suo ricevimento da parte dell'aggiudicatario dell'accordo quadro, e quant'altro necessario in base alla legislazione vigente.

I lavori oggetto dei singoli contratti saranno compensati a misura.

I listini applicabili in corso di validità dell'accordo quadro saranno quelli approvati nel tempo dalla Regione Sardegna.

Il listino applicabile al singolo contratto è quello in vigore al momento della stipulazione del contratto stesso; eventuali modificazioni del listino sopravvenute in corso d'opera non si applicano al contratto già stipulato.

L'iter per la stipulazione dei singoli contratti è il seguente:

- l'Azienda, in base al proprio bisogno, invia la lettera-contratto \* a mezzo fax o e-mail;
- nella lettera-contratto saranno specificati, come detto, il luogo di esecuzione dei

lavori, i lavori da eseguire, il tempo di esecuzione, le modalità operative di accesso al cantiere, la stima del costo complessivo (soggetta a misura in corso d'opera a cura della D.L. e da liquidarsi a misura all'esito delle operazioni di collaudo), la stima degli oneri della sicurezza da liquidarsi anch'essi in esito alle operazioni di collaudo

- L'Aggiudicatario, in base al contratto e previo sopralluogo, se necessario, deve stilare un piano di lavoro in cui deve essere specificato il giorno proposto di inizio dei lavori. La risposta deve pervenire al Servizio Tecnico aziendale a mezzo e-mail o via fax entro le 16 ore lavorative successive alla richiesta nei casi ordinari o entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta nei casi urgenti. Nulla è dovuto dall'Azienda per gli spostamenti del personale impiegato nei lavori, per accantieramento, per anticipazione.

L'orario lavorativo convenzionale ordinario è il seguente: giorni feriali dal lunedì al venerdì, durante la fascia oraria compresa tra le 8,00 e le 18,00; sabato durante la fascia oraria 8,00 - 12,00.

Il lavoro dovrà avere inizio di norma, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo consecutivo dal ricevimento della lettera contratto e, nei casi di urgenza, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo consecutivo dal ricevimento della lettera contratto.

L'Azienda si riserva inoltre di richiedere, fuori dal soprascritto orario convenzionale, per ogni settimana dell'anno inclusi i giorni di sabato, domenica e festivi, un servizio di reperibilità; in tal caso il costo orario del servizio di reperibilità sarà determinato alla luce delle previsioni del CCNL edilizia.

Sia l'Impresa sia il suo Direttore Tecnico devono ottemperare esclusivamente alle direttive del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori che sarà indicato dalla ASL. L'esecuzione di lavori disposti da qualunque altro soggetto non indicato dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei lavori non sarà riconosciuta dalla ASL.

\* Qualora l'importo stimato del singolo contratto sia superiore ad € 40.000,00 netto Iva, le parti dovranno sottoscrivere scrittura privata non essendo sufficiente lettera contratto (art. 32 c. 14 del Codice).

## **5. TRATTAMENTO DEL PERSONALE - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) E RESPONSABILITA' VERSO I TERZI**

Per il personale impiegato, l'Aggiudicataria sarà tenuta al rispetto di tutte le condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale e provinciale, anche se non aderenti alle Associazioni che le hanno stipulate.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, predisponendo, ove necessario, idonee misure collettive di protezione e dotando il personale di appositi indumenti e mezzi di protezione individuale per garantire la massima

sicurezza in relazione ai lavori svolti; dovrà inoltre, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l'incolumità delle persone e dei terzi.

L'Aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile per tutti i danni, di qualunque natura arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio, sollevando l'Azienda da qualsivoglia responsabilità, e risarcendola immediatamente ove sia stata essa a subire il danno.

Sono infatti a carico della Ditta Aggiudicataria:

- L'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso appaltatore e restando del tutto esonerata l'Azienda.
- Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte della Ditta aggiudicataria, di utilizzare per i lavori solo ed esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in materia, tenute in perfetto stato d'uso, e di formare il proprio personale in relazione alle tipologie di prestazioni che deve eseguire e in relazione al corretto utilizzo di tutte le macchine, attrezzature e di tutti i d.p.i.
- La Ditta deve, inoltre, vigilare costantemente perché durante l'esecuzione del servizio siano correttamente e costantemente utilizzati i d.p.i., le macchine e le attrezzature e affinché i lavori siano resi a regola d'arte.
- Tutti gli obblighi di cui sopra sono estesi a eventuali subappaltatori e ad altri soggetti a qualunque titolo legittimamente impiegati nei lavori.

## 6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI - CESSIONE DEI CREDITI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità di esecuzione del lavoro oggetto del singolo contratto, come da contabilità di cantiere sottoscritta dalla DL e da certificato di regolare esecuzione.

Il corrispettivo esposto in fattura non potrà essere superiore rispetto a quello indicato nella contabilità di cantiere, secondo i prezzi applicabili decurtati del ribasso offerto e maggiorati degli oneri per la sicurezza

Si provvederà ai pagamenti entro 60 giorni data ricevimento fattura. A tal fine l'Impresa dopo l'estensione del certificato di regolare esecuzione dovrà trasmettere fattura fiscalmente valida.

La cessione dei crediti è regolata dai commi seguenti.

E' esclusa l'applicabilità ai contratti dell'Azienda, in materia di cessione dei crediti, delle norme del Codice Civile, ed in particolare degli artt. 1260 e seguenti.

Le cessioni di crediti hanno effetto nei confronti dell'Azienda alle seguenti condizioni:

- a) che siano conformi alle previsioni della legge 52/1991, ed in particolare a condizione che il cessionario sia iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 2 di detta legge;
- b) che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- c) che esse siano state notificate nelle forme previste dalla legge all'Azienda;



d) che l'atto di cessione preveda il rispetto della disciplina di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari della P.A., applicata al caso concreto (ad esempio, richiamo al CIG di riferimento, indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).

e) che l'atto di cessione recepisca tutte le eventuali pattuizioni in deroga alla disciplina legislativa vigente (ad esempio, in materia di termini di pagamento e di interessi moratori sui ritardati pagamenti) previsti dal contratto d'appalto, di concessione, di progettazione o altro servizio di ingegneria.

La cessione di crediti ha effetto e può essere opposta all'Azienda, decorsi 45 giorni dalla notifica della cessione, se al momento della notifica risultino rispettate tutte le condizioni previste dai commi precedenti: in caso diverso, il termine non inizia a decorrere; nel termine di 45 giorni, l'Azienda può comunicare (atto recettizio) al cedente e al cessionario il proprio rifiuto.

Nel contratto stipulato o in atto separato contestuale può essere accettata la cessione di tutti o di parte dei crediti che debbono venire a maturazione purchè siano rispettate tutte le previsioni dei commi precedenti. Nel caso l'accettazione della cessione abbia luogo con atto separato contestuale, anche tutte le spese correlate sono a carico dell'appaltatore, del concessionario o del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.

Le forme delle comunicazioni previste nel contratto di appalto relative alle eccezioni opponibili al cedente sono le stesse che devono essere usate nell'opporre dette eccezioni al cessionario.

Negli atti di gara dev'essere prevista l'espressa accettazione delle norme sulla cessione dei crediti previste dal presente CSA, da parte dell'appaltatore.

## **7. PENALI PER RITARDO NELL'ADEMPIERE O IRREGOLARITA' NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Quando non siano rispettati i termini previsti dal presente capitolato speciale per eseguire i lavori (compresi i termini intermedi, quale quello entro il quale deve essere avviato il lavoro) e quando gli obblighi contrattuali siano adempiuti in modo irregolare (ad esempio perché siano stati danneggiati beni, perché il personale impiegato nell'appalto non risulti istruito al corretto uso dei d.p.i. o non risulti munito degli stessi d.p.i., quando i lavori non siano eseguiti a regola d'arte ecc) l'Azienda potrà applicare penali che saranno escusse portandole in detrazione sui corrispettivi d'appalto o avvalendosi della cauzione definitiva. L'ammontare della penale potrà essere determinato:

- per i ritardi, tra un minimo pari allo 0,1% ed un massimo pari allo 0,3% del valore del singolo contratto per ogni giorno;
- negli altri casi, tra un minimo pari ad € 200,00 ed un massimo di € 1.500,00 a seconda della gravità dell'evento, da valutarsi (i criteri di valutazione non sono indicati in ordine di priorità) : a) in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, ritardata, omessa; b) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda, suoi dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, lavoratori dell'aggiudicatario, terzi hanno subito o cui sono stati esposti; c) alla luce della gravità del comportamento irregolare tenuto dall'appaltatore rispetto a qualunque altro obbligo di capitolato (ad esempio saranno sempre ritenute gravi le violazioni

alle regole in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori).

Ai fini dell'applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti: gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in strutture diverse, di eventi anche identici o simili tra loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell'Appaltatore.

Gli eventi che possono dare luogo all'applicazione delle penali verranno comunicati all'Appaltatore con nota scritta trasmessa a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento; l'Appaltatore ha tempo 10 giorni dalla contestazione dell'evento per far pervenire memorie e/o documenti a giustificazione del suo operato; nei 10 giorni successivi l'Azienda deciderà sull'applicazione della penale.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali non può superare il 10% del valore dell'accordo quadro.

## **8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO - FORZA MAGGIORE**

### **1) Risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda nei casi e modalità previsti dall'art. 108 del Codice.

### **2) Diritto di recesso:**

L'Azienda può recedere dall'accordo contrattuale nei casi previsti dall'art. 109 del Codice ed inoltre, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse legate alla riforma in itinere del SSR.

### **3) Forza maggiore:**

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza o non rientrante nell'ambito della attività aziendale vincolata; sono pertanto, ad esempio, esclusi dalle cause di forza maggiore i conflitti sindacali, ove i loro effetti incidano su servizi sanitari inclusi nei servizi pubblici essenziali.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività dirette del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera.

Qualora non si configuri subappalto, i sub contratti che non sono subappalti debbono

essere comunicati dall'aggiudicatario prima dell'inizio della prestazione oggetto del sub contratto; la comunicazione deve comprendere: il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; le comunicazioni successive inerenti eventuali modifiche devono essere trasmesse immediatamente la modifica del sub contratto.

Il sub appalto è possibile.

Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:

a) il subappalto non può superare il valore pari al 30% dell'importo complessivo dell'accordo quadro e, di norma (salvo, cioè, espressa autorizzazione del RUP o del direttore lavori), il 30% del valore del singolo contratto attuativo dell'accordo stipulato con l'Azienda;

b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara.

L'Azienda effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, nelle ipotesi di cui al comma 13 dell'art.105 del Codice. L'eventuale richiesta del subappaltatore deve pervenire all'Azienda con pec indirizzata al Rup. In tali casi, la fattura è emessa dal subappaltatore direttamente nei confronti della Asl ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera d) n. 3 del Codice.

Prima dell'inizio della prestazione, il contratto di appalto determina, in ogni caso (pagamento a carico dell'appaltatore o pagamento a carico dell'Azienda), l'importo totale spettante al subappaltatore in caso di effettivo esercizio della riserva di sub appalto, che dovrà essere identico a quello risultante dal contratto eventualmente successivamente depositato ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice.

Non sussistono le condizioni previste dall'art. 105 comma 6 del Codice per l'indicazione obbligatoria in atti di gara della terna di subappaltatori.

## **10. STIPULAZIONE DELL'ACCORDO E SPESE CONTRATTUALI**

L'accordo quadro sarà stipulato mediante scrittura privata registrata.

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di scritturazione e registrazione.

A carico dell'appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente, gravano sul servizio, oggetto dell'accordo.

Il contratto è soggetto a all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalle norme di legge.

## **11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.

## 12. **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si applicano le norme pubblicistiche e, in subordine, civilistiche vigenti in materia al momento di stipulazione dell'accordo, in quanto compatibili.